Gestione Separata Inps, debutta la “Domanda Rimborso Unico”: stop ai precedenti canali

L’Inps accentra in un unico punto di accesso le richieste di restituzione dei contributi versati indebitamente. In prima applicazione il servizio riguarda liberi professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. La procedura sarà progressivamente estesa alle altre gestioni previdenziali

Con il **messaggio 13 ottobre 2026, n. 3247**, l’Inps dà avvio alla nuova procedura di “*rimborso unico*” delle somme indebitamente versate, realizzando un unico punto di accesso destinato, a regime, alla gestione delle domande di rimborso relative a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, anche nei casi in cui l’indebito emerga a seguito di un accertamento.

In questa prima fase, tuttavia, **la funzionalità è operativa esclusivamente per la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995** e consente di presentare le domande relative alle somme risultanti disponibili presso tale gestione (*cfr.* **messaggio Inps n. 3247/2026**, Premessa e § 1.1).

La novità non riguarda soltanto il canale informatico. Con l’attivazione del servizio **vengono infatti superate le precedenti modalità di trasmissione**, differenziate a seconda che il richiedente fosse committente, libero professionista o lavoratore parasubordinato. Le domande devono ora transitare attraverso la nuova funzionalità “*Domanda Rimborso Unico*” disponibile nel ***Cassetto previdenziale del***

contribuente (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Chi può chiedere il rimborso

Possono accedere al nuovo servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione Separata.

Il messaggio individua, in particolare, quattro fattispecie:

- i contribuenti autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR;
- i committenti, limitatamente alla quota contributiva a loro carico – pari a due terzi del contributo – in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i committenti, per ulteriori ipotesi di indebito, quali versamenti duplicati, applicazione di aliquote non corrette, errori di versamento o fattispecie analoghe;
- i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico – pari a un terzo del contributo – quando l'indebito deriva dal superamento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa*).

Il servizio può essere utilizzato direttamente dall'interessato oppure dagli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12 del 1979 e dagli intermediari individuati come "di fiducia" dal contribuente (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa)*.

Accesso dal Cassetto previdenziale

La domanda si presenta attraverso il "***Cassetto previdenziale del contribuente***", autenticandosi con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS e seguendo il percorso "*Altri Servizi*" > "*Domanda Rimborso Unico*".

Attraverso il nuovo ambiente il contribuente o l'intermediario può compilare e trasmettere una nuova istanza, consultare le richieste già presentate, riprendere quelle salvate in bozza e verificarne lo stato di lavorazione.

Nella pagina iniziale sono inoltre disponibili gli aggiornamenti amministrativi e procedurali relativi a rimborsi ed eccedenze, i contatti INPS per segnalare anomalie o malfunzionamenti e il Manuale utente per la corretta compilazione della domanda (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).

Tre categorie di utenti e tre macro-causali

Nella fase iniziale la procedura distingue tre tipologie di utenti: professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati.

Le macro-causali selezionabili sono:

- "*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*";
- "*Gestione Separata – Parasubordinati*";
- "*Altro*".

La procedura riconosce automaticamente la tipologia

dell’utente e configura di conseguenza la domanda. Sono previsti controlli di coerenza: ad esempio, viene segnalata l’anomalia qualora un soggetto acceda come parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione Separata oppure come committente per superamento del massimale senza somme disponibili da restituire (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

La causale “*Altro*” assume carattere residuale e riguarda le richieste non collegate al superamento del massimale. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, il committente che intenda recuperare somme versate sulla base di un’aliquota non corretta e il libero professionista che richieda il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Quattro tipologie di rimborso

Il sistema contempla, nella prima fase applicativa, quattro principali tipologie di rimborso:

- versamento errato;
- credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui il rimborso si riferisce;
- superamento del massimale annuo;
- contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il richiamo al credito derivante dalla dichiarazione dei redditi è particolarmente importante per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, **perché consente di ricondurre anche tale fattispecie al nuovo**

canale unitario una volta decorso il termine indicato dall’Inps per l’utilizzo in compensazione.

Superamento del massimale: la nuova procedura completa il percorso avviato nel 2025

Una attenzione particolare è riservata alle eccedenze determinate dal superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il nuovo servizio si raccorda direttamente con il **messaggio Inps 19 maggio 2025, n. 1561**, con il quale l’Istituto aveva introdotto una procedura di comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, sulla base dei compensi denunciati dai committenti mediante flussi *UniEmens*, risultavano avere raggiunto il massimale annuale.

La comunicazione inviata tramite MyINPS invita il lavoratore a informare i committenti affinché sui compensi successivi al raggiungimento del limite non venga più applicata la contribuzione alla Gestione Separata. Qualora siano già stati effettuati versamenti eccedenti, il messaggio n. 1561/2025 prevedeva che, nell’anno successivo e dopo i controlli dell’Istituto sui compensi imponibili e sulle aliquote applicate, le somme fossero messe a disposizione per la successiva richiesta di rimborso.

Il **messaggio n. 3247 del 2026** completa ora tale meccanismo individuando nel nuovo servizio il canale attraverso il quale chiedere materialmente la restituzione.

Una volta concluse le verifiche, l’INPS comunica l’eventuale contribuzione indebitamente versata sia al lavoratore sia, per la quota di competenza, ai singoli committenti.

Ciascun committente può richiedere, per ogni parasubordinato interessato, il rimborso della propria quota eccedente, selezionando la causale "*Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale*".

Il lavoratore parasubordinato può invece chiedere in un'unica istanza il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Non basta avere versato oltre il massimale: occorre che le somme risultino disponibili

Il funzionamento della nuova procedura evidenzia un profilo operativo da non trascurare.

Per le richieste connesse al superamento del massimale, la domanda presuppone che l'Istituto abbia già completato le verifiche e che le somme risultino effettivamente disponibili nella procedura. Lo conferma il controllo automatico previsto per il committente: se questi tenta di accedere alla relativa causale senza che siano presenti somme rimborsabili, il sistema segnala l'incongruenza (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).

Il superamento del massimale costituisce quindi il presupposto dell'indebito, ma la concreta attivazione della domanda segue la ricostruzione e la messa a disposizione delle somme da parte dell'INPS.

Un unico accesso destinato a diventare la regola

Il **messaggio Inps n. 3247** segna, dunque, l'avvio di un progetto più ampio.

La "*Domanda Rimborso Unico*" nasce per concentrare in un solo ambiente le richieste relative alle somme contributive indebitamente versate, rendendo uniformi modalità di presentazione, informazioni disponibili e monitoraggio dello stato dell'istanza.

Per ora il perimetro operativo è limitato alla Gestione Separata; l'Inps annuncia tuttavia l'estensione progressiva della funzionalità alle altre gestioni, anche quando l'indebito derivi da attività di accertamento.

Per professionisti, committenti e parasubordinati il cambiamento è immediato: i precedenti canali separati non sono più disponibili e la gestione delle nuove istanze passa attraverso il Cassetto previdenziale e la "*Domanda Rimborso Unico*" (*cfr.* messaggio Inps n. 3247/2026, *Premessa* e § 1).

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 3247 del 13 ottobre 2026** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Somme contributive indebitamente versate – Nuova procedura "*Domanda Rimborso Unico*" – Committenti, lavoratori parasubordinati e liberi professionisti – Superamento del massimale annuo – Versamenti errati e altre eccedenze contributive – Accesso tramite *Cassetto previdenziale del contribuente* – Soppressione dei precedenti canali di trasmissione

***Link* al testo del Messaggio Inps n. 1561 del 19 maggio 2025** – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Lavoratori parasubordinati – Superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile – Comunicazioni MyINPS – Contribuzione versata in eccedenza – Istanza di rimborso – Art. 2, commi 18, 26 e 31, L. 08/08/1995, n. 335

Pensioni dei lavoratori autonomi: quando la regolarizzazione dei contributi non fa slittare la decorrenza

Con il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, l’Inps torna sulla disciplina della decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fornendo nuove indicazioni sulla gestione delle domande interessate da regolarizzazioni contributive successive alla presentazione dell’istanza di pensione.

Il messaggio integra e precisa le istruzioni contenute nella circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110, che aveva disciplinato gli effetti sulla decorrenza pensionistica delle regolarizzazioni di omissioni contributive relative a periodi precedenti alla domanda.

Il nuovo documento interpretativo assume particolare interesse perché delimita con maggiore precisione l’ambito di applicazione della regola dello slittamento e, soprattutto, individua una serie di fattispecie nelle quali la regolarizzazione effettuata dopo la domanda non determina il differimento della decorrenza della pensione.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Comunicazioni di debito Inps Gestione Separata Committenti. Più tempo per rispondere

Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, l'Inps ha reso noto di aver proceduto all'invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse agli atti notificati, l'Istituto previdenziale con successivo messaggio n. 4716 del 29 dicembre 2021 ha chiarito che "Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di "Situazione debitoria non corretta", un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l'allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell'estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione". Inoltre, … "vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, si comunica che le attività

relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. Si puntualizza che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000”.

Gestione Separata Inps Committenti: inviate le comunicazione di anomalia per gli anni dal 2010 al 2020

L’INPS, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4637, comunica di aver concluso le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti pubbliche e private che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, per il periodo di competenza 2020 e anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La comunicazione della situazione debitoria, inviata tramite PEC e visualizzabile anche nel Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata, ha valore di atto interruttivo della prescrizione e comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta ed eventuali sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento.

Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nuova aliquota per l’ISCRO

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l’aumento pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le

aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l'Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le

aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l’Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.